

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1140 del 09/03/2020
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA ETNA SRL NEL COMUNE DI FISCAGLIA - NUOVA AUA PER MATRICE SCARICHI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1165 del 09/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove MARZO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. n. 34272/2019/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società “ETNA s.r.l.” con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Fossa n. 28 - Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di frigoconservazione e commercio all’ingrosso di frutta e prodotti ortofrutticoli.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 21.11.2019 ed integrata in data 02.12.2019, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia ed assunta al P.G. di ARPAE il 03.12.2019 con il n. 185586, presentata al S.U.A.P. di Fiscaglia (registrata al prot. del Comune n. 19991/2019) dalla Società “ETNA s.r.l.”, nella persona di Gian Piero Crestanello in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Fossa n. 28, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l’impianto di cui sopra effettua l’attività di attività di frigoconservazione e commercio all’ingrosso di frutta e prodotti ortofrutticoli;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere i seguenti titoli abilitativi: scarico di acque reflue industriali, costituite da acque reflue di raffreddamento e domestiche, in pubblica fognatura ed in acque superficiali (canale consorziale denominato “canale Bulgarello”);
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la nota della società CADF S.p.A. prot. n. 3583 del 23.04.2013, nella quale si comunica che la fognatura pubblica in via Fossa è presidiata da impianti di sollevamento il cui possibile malfunzionamento potrebbe causare la impossibilità a ricevere lo scarico di tipo continuo;
- Vista la visura della Camera di Commercio di Ferrara relativa alla società ETNA s.r.l. datata 18.03.2019, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la documentazione integrativa volontaria della Società “ETNA s.r.l.”, trasmessa dal S.U.A.P. di Fiscaglia con nota prot. n. 21628/2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 191735 del 13.12.2019), che comprende la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, nella quale si comunica che l'attività è compresa nell'elenco delle attività a bassa rumorosità di cui all'allegato B al DPR 227/2011 (art. 4, comma 1 del DPR 227/2011);
- Vista la nota del S.U.A.P. di Fiscaglia prot. n. 398/2020 datata 10.01.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 3682 del 10.01.2020) di richiesta integrazioni relative allo scarico in pubblica fognatura. In tale nota si comunica la sospensione dei termini del procedimento;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Fiscaglia prot. n. 631/2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 5939 del 15.01.2020), contenente la documentazione integrativa della Società “ETNA s.r.l.”;
- Vista la relazione tecnica di ArpaE S.T. (assunta al P.G. di ArpaE n. 17867 del 04.02.2020), nella quale si esprime parere favorevole a condizione che lo scarico nel corpo idrico Bulgarello delle acque reflue industriali venga attivato solamente nei casi di emergenza dovuti a problemi tecnici da parte della pubblica fognatura ricevere tale scarico;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Fiscaglia prot. n. 3688/2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 34619 del 03.03.2020) con la quale si trasmette in allegato i Pareri:
 - del C.A.D.F. S.p.A., espresso con nota prot. n. 2089 del 21.01.2020, col quale si comunica tra l'altro che allo stato attuale non si riscontrano malfunzionamenti del tratto fognario interessato dallo scarico industriale;

- del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per l'aspetto idraulico, espresso con nota prot. n. 796 del 21.01.2020;

- del Settore Ambiente del Comune di Fiscaglia per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, espresso con nota prot. n. 3591/20. In tale Parere si prende atto della sopraccitata dichiarazione della Società "ETNA s.r.l." riguardante il rumore;

- Visto che gli scarichi nel canale consorziale "Bulgarello" tramite il fosso, contrassegnati con le lettere "S2" - "S3" - "S4" - "S5", delle acque meteoriche di dilavamento considerate non suscettibili di raccogliere sostanze pericolose o sporcanti, non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 – DGR 286/05 ed i loro recapiti nel fosso di guardia, non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;

- Considerato che nel 2013 il Gestore della pubblica fognatura aveva comunicato che c'erano dei problemi a garantire lo scarico in fognatura, mentre nella recente comunicazione si afferma che allo stato attuale non si riscontrano malfunzionamenti, pertanto tale Agenzia ritiene di autorizzare lo scarico in acque superficiali solo in caso di eventuali malfunzionamenti della pubblica fognatura, che si ritiene debbano essere comunicati e dimostrati;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia alla Società "ETNA s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia, località Migliarino, via Fossa n. 28 , codice fiscale e P.IVA 00111890380 per l'esercizio dell'attività di frigoconservazione e commercio all'ingrosso di frutta e prodotti ortofrutticoli.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale	Titolo Ambientale	Ente Competente
-------------------------------	--------------------------	------------------------

interessato		
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI (pubblica fognatura) – Competenza Comune

1. Lo scarico di acque reflue industriali autorizzato nella pubblica fognatura di via Fossa a Migliarino, nel Comune di Fiscaglia è quello contrassegnato con le lettere "S6", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – PFRF, contenente acque reflue industriali (**Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato**) e reflue domestiche.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B" - Tlim, nel pozzetto di campionamento posto a monte dello scarico.
3. Il prelievo idrico dal pozzo artesiano deve essere misurato da contatore volumetrico dotato di totalizzatore, ed accessibile per verifiche e controlli. La lettura del contatore deve essere comunicata alla società C.A.D.F. S.p.A. entro il 31 gennaio di ogni anno anche in caso di non utilizzo.
4. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte

integrante sotto la voce allegato "A" – PF.

5. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal Regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura. In caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
7. La ditta ha l'obbligo di denunciare alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. Per l'omissione o il ritardo della denuncia e/o del pagamento della tariffa, verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura.
8. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite dalla società C.A.D.F. S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione allo scarico autorizzato.

Si precisa inoltre che:

- Alla società C.A.D.F. S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico.
- L'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

B) SCARICHI IDRICI di emergenza (acque superficiali) – Competenza ArpaE

1. Lo scarico autorizzato nel canale consorziale Bulgarello è quello contrassegnato con le lettere "S1", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A PFRF.
2. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, posto a valle degli impianti e subito prima dello scarico, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A PFRF.
3. **Lo scarico può risultare attivo solo se la pubblica fognatura per problemi tecnici non è in grado di ricevere le acque reflue, derivanti dall'attività dell'impianto sito in via Fossa n. 28 a Fiscaglia e dovrà cessare appena la pubblica fognatura torna in grado di ricevere tale scarico.**
4. **L'inizio ed il termine dello scarico nel canale Bulgarello deve essere tempestivamente comunicato via PEC ad ARPAE Ferrara ed al Comune di Fiscaglia. Nella comunicazione di termine scarico in acque superficiali la ditta deve esplicitare i motivi che hanno impedito lo scarico in pubblica fognatura.**
5. Il pozzetto di campionamento ed ispezione deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
6. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.

7. Il pozzetto di campionamento dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.
8. Il pozzetto di ispezione e campionamento dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensioni tali da permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
9. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
10. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
11. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
12. La ditta deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale.

13. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, alla società C.A.D.F. S.p.A. ed al Settore Ambiente del Comune di Fiscaglia.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI
ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE
ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Fiscaglia.

firmato digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.